


Avv. Cristina Guelfi
Studio Legale Guelfi & Novelli

«per le imprese, con le imprese, al servizio delle imprese.»


LA CONFIGURABILITA' DEL TRUST NEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA.

Istituto Nazionale Revisore Legale dei Conti
Webinar, 11 maggio 2022



IL RUOLO DEL «TRUST» NEL CODICE DELLA CRISI.

- Privilegiare gli strumenti negoziali di risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione, rispetto a quelli meramente disgregatori, quali la liquidazione giudiziale.
- Consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce per evitare l'insolvenza e proseguire così l'attività.
- Non vi è nel nuovo assetto del codice della crisi d'impresa un riferimento preciso all'istituto del «Trust»



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI.

- ❑ PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo.
- ❑ PRESUPPOSTO OGGETTIVO: squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza.
- ❑ Articolo 2, Legge 147/2021, secondo cui la composizione negoziata va avviata non solo in presenza dello "stato di crisi" - quale presupposto per l'adozione del concordato preventivo ex art. 160 L.F. o dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. - ma anche anteriormente, ossia quando insorgano "condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza".
- ❑ Il termine "probabile" della locuzione mostra che il nuovo istituto può essere adottato, nel corso del declino dell'impresa, quando la crisi o l'insolvenza non si sono ancora realizzate, dunque prima che l'impresa si trovi in "stato di crisi".

**ANALISI DELLA SOSTENIBILITA' ECONOMICA COME
CONDIZIONE DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI
RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA.**

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI.

1. Natura non concorsuale del rimedio. Ha natura preventiva.
2. Assenza di un intervento giurisdizionale di controllo.
3. Si rafforzano gli obblighi in capo all'imprenditore di valutare *ex ante* il proprio sistema organizzativo e contabile.
4. Si affida dunque all'imprenditore la scelta di quale istituto adottare fra la composizione negoziata o un altro istituto concorsuale in presenza di indici di «ragionevole probabile crisi».
5. La scelta che l'imprenditore adotta non è sindacabile nel merito purché sia idoneamente supportata anche con analisi economiche della società.



Occorre l'esistenza in capo all'impresa debitrice di un assetto amministrativo e contabile adeguato ex art. 2086 c.c. quale presupposto imprescindibile per l'accesso alla composizione negoziata.

IL TRUST. GLI ELEMENTI ESSENZIALI

- ❑ La distinzione dei beni del «trust» dal patrimonio del «trustee».
- ❑ L'intestazione degli stessi al «trustee» o ad un altro soggetto per conto del «trustee».
- ❑ Il conferimento al «trustee» del potere, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al «trustee».
- ❑ In Italia possono essere riconosciuti effetti giuridici al «trust» costituito secondo la legge di uno Stato che lo preveda nel proprio ordinamento giuridico come istituto tipico.

Requisito essenziale del «trust» è l'effettivo potere-dovere del «trustee» di amministrare e disporre dei beni ad esso affidati dal «settlor», con la conseguenza che i diritti e le facoltà che il «settlor» può riservare a sé stesso devono essere tali da non precludere al «trustee» il pieno esercizio del potere di controllo sui beni.

IL TRUST. IN COSA CONSISTE?

- ❑ Il "trust" è un rapporto fiduciario in virtù del quale un dato soggetto, denominato amministratore del trust (o "trustee"), al quale sono attribuiti i diritti e i doveri di un vero e proprio proprietario, gestisce un patrimonio che gli è stato trasmesso da un altro soggetto, denominato disponente (o "settlor"), per uno scopo prestabilito o un fine, purché lecito e non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari.
- ❑ È uno strumento di programmazione patrimoniale. L'atto istitutivo del «trust» è unilaterale e la forma scritta è richiesta solo «ad probationem». È uno strumento di autonomia privata, flessibile sul piano operativo.
- ❑ Si può inserire anche la figura del «protector» con un ruolo di controllo e sorveglianza nell'esercizio dei poteri del «trustee» ed è titolare di poteri straordinari come la sostituzione del «trustee».

Effetto
segregativo

Fiducia nel
«Trustee»

Precisa
indicazione dello
scopo del
«Trust»

IL TRUST. IN COSA CONSISTE?

- ❑ Il beneficiario del «trust» è la persona avente diritto a vantaggi da parte del «trust» oppure nel cui interesse può essere eseguita discrezionalmente la distribuzione di beni in «trust».
- ❑ Il beneficiario ha normalmente diritto di (a) conoscere l'esistenza del «trust», (b) conoscere i documenti del «trust», (c) avere un rendiconto da parte del «trustee».
- ❑ Le regole di funzionamento del «trust» sono contenute in un atto costitutivo. Il disponente può disporre la durata del «trust», i criteri dell'amministrazione dei beni, l'impiego dei redditi, la destinazione finale dei beni.

Il «trustee» deve mantenere un'appropriata contabilità e reportistica.

Gli obblighi di tenuta della contabilità sono previsti nell'atto istitutivo del «trust»

IL RUOLO DEL REVISORE.



QUALI RUOLI UN PROFESSIONISTA PUO' RICOPRIRE QUANDO SI TRATTA DI «TRUST»?

1. L'istituto del «trust» ha, tipicamente, quattro soggetti: «il trustee», il «settlor»; i beneficiari, i «protectors» ed il revisore può assistere ciascuna di queste figure nei diversi momenti di vita del «trust» oltre che agire direttamente come «trustee» o guardiano.
2. La funzione tipica svolta dal revisore è stata quella del consulente del «settlor», cioè del Cliente che decideva che il «trust» rappresentava la migliore strada per la pianificazione patrimoniale delle proprie sostanze.
3. Attività tipica di consulenza in governance di un patrimonio, analisi fiscale delle varie opzioni disponibili, consulenza finanziaria e fiscale sugli investimenti e distribuzioni di patrimonio e capitale fino ad arrivare alla revisione.

**PREDISPOSIZIONE DELL'ATTO ISTITUTIVO E RELATIVA
REGOLAMENTAZIONE.**

IL RUOLO DEL REVISORE.



IL RUOLO DEL REVISORE. IL DOPPIO RUOLO.

1. Il revisore ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e il prevedibile andamento della gestione + obbligo di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi.
2. Il revisore, in caso di costituzione di un «trust», può assumere il ruolo di «protector» ossia fungere da garante per la corretta costituzione del «trust» e per il corretto perseguimento degli scopi che il «trust» si è posto.
3. Nel contesto di un «trust» permangono e si rafforzano gli obblighi di verifica e controllo contabile diventando fondamentale il momento di acquisizione delle informazioni contabili. Obbligo di esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato illustrando i risultati della revisione.
4. Obbligo di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

Non esiste nessuna normativa interna di riferimento che regola la disciplina del «trust» diventando così per il revisore che assume il ruolo di «protector» più complicata la gestione della documentazione contabile e relativa validazione.

IL RUOLO DEL REVISORE.



IL RUOLO DEL REVISORE.

1. Il revisore unitamente alle altre figure preposte ha l'onere di valutare il presupposto e l'operatività del «trust» secondo legge. Attenzione a non violare la legge tipicamente sui creditori o sulla legittima. Eseguire una mappatura della salute patrimoniale.
2. E' necessario illustrare per iscritto l'eventuale irrevocabilità del «trust», le modalità di segregazione dei beni oggetto del «trust» ,
3. Rappresentazione dei potenziali conflitti di interesse fra disponente, trustee, beneficiario.
4. Obbligo di verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.



IL RUOLO DEL REVISORE.



IL RUOLO DEL REVISORE.

1. Si deve far sì che negli anni la vita del «trust» e le vicende ad essa correlate vengano correttamente formalizzate, sia dal punto di vista sostanziale che formale mantenendo sempre un adeguato flusso informativo tra «trustee», beneficiari e «protectors», anche con riunioni periodiche.
2. Il «trust» per il revisore costituisce una autonoma fonte di responsabilità perché quest'ultimo può essere soggetto ad azioni di responsabilità risarcitorie da eventuali creditori del disponente per perdite economiche dovute ad una non corretta gestione.
3. Il potere del «protector» consistono generalmente nel potere di rimuovere o nominare i trustee, ottenere il loro consenso per la modifica della legge applicabile, ottenere i rendiconti annuali, nonché tutte quelle informazioni utili per seguire l'andamento amministrativo e di gestione del trust. Facoltà di approvare o porre un veto su determinate attività del trustee, ad esempio sugli investimenti e sulla decisione di effettuare distribuzioni.

E' necessario tenere il cd. «Libro degli eventi del trust» elaborato dalla prassi e accolto anche nell'interpretazione giurisprudenziale quale prova nelle azioni di responsabilità contro il revisore.

LA REVISIONE CONTABILE NEL «TRUST».

- La revisione contabile nel «trust» deve essere prevista nell'atto istitutivo. E' fonte autonoma di responsabilità per il revisore.
- Se il rendiconto è soggetto alla revisione contabile unitamente al rendiconto dovrà essere presentato anche il parere rilasciato dal revisore sul rendiconto medesimo.

CRITICITA'

- Il «trust» deve redigere un proprio bilancio, secondo quali schemi?
- I beni segregati in «trust» devono essere iscritti nel bilancio della società «trustee»?
- Come si calcola il patrimonio del «trust» e del reddito dallo stesso prodotto?



IL TRUST NEI PIANI DI ATTESTATI DI RISANAMENTO.

- ❑ I piani attestati di risanamento sono i più flessibili tra gli strumenti di composizione negoziata della crisi d'impresa e sono l'oggetto della composizione negoziata della crisi. Si caratterizzano per l'assenza di intervento dell'autorità giurisdizionale.
- ❑ I piani non possano produrre effetti nei confronti dei soggetti non aderenti e, quindi si corre il rischio che il patrimonio del debitore sia attaccato dai terzi, mettendo così a repentaglio la realizzabilità del piano.
- ❑ Impiegare un «trust» all'interno del piano permette di proteggere i beni del debitore funzionali alla realizzazione del piano: ai beneficiari (coincidenti con i creditori aderenti al piano) viene assicurato, attraverso l'effetto segregativo, che i beni conferiti in trust saranno utilizzati per il risanamento dell'impresa.
- ❑ Inoltre, il ricorso al «trust» potrebbe aumentare le possibilità del piano di ricevere una valutazione positiva da parte del professionista indipendente il quale, altrimenti, potrebbe non avvallarlo a causa dell'insufficienza patrimoniale dovuta al sequestro o al pignoramento dei beni del debitore.

Il «trust» diventa uno strumento di garanzia che può affiancare la procedura o essere una soluzione dell'iter di composizione negoziata.

IL «TRUST» NEI PIANI DI ATTESTATI DI RISANAMENTO.

- ❑ Non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore, purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.
- ❑ La funzionalità concreta del «trust» si ha anche quando, per l'esecuzione del piano attestato di risanamento, sia necessaria l'erogazione di nuove risorse finanziarie da parte di terzi che saranno maggiormente inclini ad assumersi i rischi derivanti dall'operazione di finanziamento se sono tutelati da quella garanzia reale di indisponibilità che discende dall'effetto segregativo dei beni o diritti in «trust».



Il «trust» può essere uno strumento di garanzia per la continuità aziendale.



CONTATTO



Studio Legale Guelfi & Novelli
in associazione con Studio Tributario Lanteri

Cristina Guelfi
Avvocato, Founding Partner

Via Fieno, 3
20122 – Milano
Tel: 02. 72080227
Tel: (+ 39)346.3280575
Email: guelfilex@gmail.com

